

PREMESSA AI DUE SAGGI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE

di

VINCENZO FERRANTE

I due saggi che si pubblicano qui di seguito traggono origine dalla cerimonia organizzata per la consegna di un premio intitolato alla memoria del prof. Mario Napoli, rivolto ai neo-laureati delle Università di Brescia, di Trento e di Milano-Cattolica. La scelta dei tre Atenei non è casuale, ma vale a delineare il percorso dello studioso, la cui memoria si è così inteso onorare, che ebbe ad insegnare presso tre sedi, e presso tre diverse facoltà (Sociologia, Economia e Giurisprudenza), rivendicando sempre con orgoglio l'esperienza maturata in ogni tappa del suo *curriculum* accademico, come utile a comprendere le ragioni che stanno alla base della regolazione del lavoro subordinato.

In questa prospettiva, d'intesa con il prof. Mario Rusciano, chiamato a tenere la *lectio magistralis* in quella occasione, si è deciso di scegliere una prospettiva più ampia di quella che solitamente viene ad essere adottata nell'analisi del fenomeno sindacale, allargando lo sguardo ai partiti politici, quale espressione di un principio di partecipazione dei corpi intermedi, che la Carta del 1947 colloca al centro dell'intera architettura costituzionale, dedicandole il secondo articolo, nel quale correttamente i "diritti inviolabili" dell'uomo vengono ad essere riconosciuti e garantiti non quale proiezione di una dimensione puramente individuale, all'esito di una relazione singolare che astringa il singolo allo Stato, ma nel contesto delle "formazioni sociali ove si svolge la personalità" di ognuno e, dunque, quale frutto della concreta evoluzione storica, nella quale la libertà di associazione ha svolto un ruolo centrale per l'emersione e la difesa dei diritti degli individui.

Tale promozione conduce, anzi, ad un vero principio di sussidiarietà nel dialogo con ordinamenti diversi, tanto che l'azione dello Stato viene ad essere ricondotta ad un ruolo innanzi tutto di tutela e di sostegno allo sviluppo dei soggetti collettivi (si pensi agli artt. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 39 e 40), riconoscendo come in molte materie la norma di origine parlamentare sia tendenzialmente inadatta a dettare regole imperative di portata generale, dovendosi piuttosto far spazio all'autonomia dei singoli, tanto più se organizzata su base collettiva. È il caso della disciplina del rapporto di lavoro, dove l'individuazione delle condizioni dello scambio fra prestazione lavorativa e retribuzione non possono che essere affidate alla contrattazione collettiva delle parti, quale momento di identificazione e sintesi dei rispettivi interessi.

E se per certo i partiti politici non possono considerarsi come luoghi di produzione normativa alternativa a quello statale, si dovrà comunque riconoscere che anch'essi, al pari dei sindacati per quanto attiene alla sfera economica, costituiscono il canale di partecipazione del singolo al processo democratico, il quale concretamente non può che avverarsi per loro tramite (e pure si aggiunge che tale ruolo "di mediazione" è stato ora esteso anche all'esercizio dei poteri propri dell'apparato istituzionale, se è vero che negli ultimi due decenni è cresciuto il numero di posizioni di vertice nell'amministrazione esposte allo *spoil system*).

In questa prospettiva, che limita gli spazi riservati al comando della legge alla sola identificazione di soglie massime e minime nei settori che più direttamente coinvolgono la dignità dell'uomo (si pensi, con riferimento della regolazione del lavoro, alla parità fra i sessi, all'orario, alla tutela della salute e sicurezza), e che riconosce come il modello parlamentare resti condizionato dalle dinamiche che, a monte e a valle delle tornate elettorali, si registrano nell'ambito dei vertici delle organizzazioni politiche, non mancherebbe spazio dunque per un intervento ulteriore e mai realizzato (anche se a lungo prospettato), quale quello della definizione delle condizioni che disciplinano la vita dei corpi intermedi, riconoscendo specifici diritti ed obblighi in capo ai singoli associati e definendone in maniera più trasparente le prerogative.

Ed è in questa prospettiva che si devono leggere i due saggi che qui si pubblicano e che riprendono, ampliandoli, gli interventi tenuti dai due relatori in Università Cattolica il 19 novembre 2021, nell'occasione di cui si è detto in esordio. Dovendosi tuttavia aggiungere che la scelta di pubblicare entrambi su *Jus* non è legata solo alle contingenti circostanze in vista delle quali i due interventi sono stati concepiti (nella forma oramai consueta, nella quale alla relazione introduttiva, di carattere prevalentemente didattico, segue poi una replica affidata ad un *discussant*, qui incarnato dal prof. Filippo Pizzolato), ma anche al ricordo del fondamentale intervento di Pietro Rescigno, apparso sulle pagine di *questa Rivista* nel 1956 e poi ripubblicato nel fortunato volume dal titolo *Persona e comunità* (Bologna, 1966).

Si tratta di una riflessione che non solo ebbe ad influenzare profondamente l'evoluzione stessa del pensiero giuridico italiano, proiettando anche sul piano della regolazione civilistica del fenomeno associativo le nuove previsioni della Carta costituzionale (e così confermando la possibilità di fondare solo sull'autonomia dei privati il fenomeno sindacale), ma che, su un piano strettamente personale, ebbe a collegare direttamente la riflessione che si andava svolgendo, in luoghi un tempo estranei al pensiero cattolico (ed in particolare le Università di Roma e di Napoli, peraltro oramai arricchite dal magistero di Santoro-Passarelli), con quanto invece veniva elaborato dal giovane gruppo di studiosi che si raccoglieva nella facoltà di Giurisprudenza della Cattolica.